

**Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione della
Giunta Comunale avente ad oggetto:**

**“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O.) PER IL TRIENNIO 2024/2026”**

COMUNE DI CHIURO

Provincia di Sondrio

Parere n. 2 del 29 Febbraio 2024

**Oggetto: Parere sulla APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) PER IL TRIENNIO 2024/2026 –
sottosezione 3.3 “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2024/2026”**

IL REVISORE UNICO

nominato con deliberazione C.C. n. 19 del 29.05.2023;

VISTA

la seguente documentazione pervenuta dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria del Comune di Chiuro:

- estratto del P.I.A.O. 2024/2026 – sottosezione 3.3 “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE” per il triennio 2024/2026;
- con richiesta di rilasciare apposito parere come previsto dalla normativa;

DATO ATTO CHE

- il sottoscritto Revisore del conto, con proprio parere n. 13 del 18.12.2023 allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) TRIENNIO 2024/2026” aveva già rilasciato parere favorevole in merito alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026 contenuta in apposita sezione 7.2 del Dup semplificato;

- da una successiva ed attenta lettura della riforma del principio contabile applicato 4/1 apportata con il D.M. del 25 luglio 2023, è emerso che al paragrafo 8.2 del principio contabile la Sezione Operativa del DUP deve contenere non più il piano dei fabbisogni di

personale, ma la sola programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base a normativa vigente;

CONSIDERATO CHE

alla luce di quanto sopra esposto, anche per i Comuni con meno di 50 dipendenti, di fatto l'attività di controllo dell'organo di revisione degli enti locali sui Piani dei fabbisogni di personale viene traslata dal DUP al PIAO in quanto la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2024/2026 è ora inserita nella sottosezione 3.3 del PIAO, sulla quale sono tenuti ad esprimere un parere e, qualora siano previste assunzioni a tempo indeterminato, anche ad asseverare il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio;

VISTI

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'articolo 4, comma 2, del D.M. 17.03.2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

VERIFICATO CHE

- nella documentazione pervenuta si dà ampia illustrazione del quadro legislativo di riferimento;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:”*;

- l'art. 6 del decreto legislativo n.165/2001, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica” che, come indicato nelle citate *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*, si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa; tale limite per il comune è rappresentato dall'importo della media della spesa di personale del triennio 2011-2013 ex art. 1, combinato disposto dei commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- l'articolo 33 del Decreto Legislativo n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- le norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare l'art. 33, comma 2, e s.m.i. e dell' art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, stabilendo che: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.... omissis...”*
- in data 27.04.2020 è stato pubblicato sulla G.U. il DM 17.03.2020, attuativo del predetto art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 28/06/2019, n. 58, contenente le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni.
- il sopraccitato DM suddivide i Comuni in 9 fasce demografiche in relazione alle quali sono individuati, al successivo art. 4 i relativi valori di soglia del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2;
- i Comuni che si collocano al di sotto di tale soglia possono incrementare a regime (dal 1° gennaio 2025) la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia della rispettiva fascia demografica;
- in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni virtuosi possono incrementare annualmente la spesa di personale registrata nel 2018 delle percentuali previste dalla Tabella 2, aggiungendo le risorse assunzionali ancora residue del

quinquennio precedente il 2020; il tutto, comunque, garantendo che per ciascuno degli anni del quinquennio la spesa non superi i valori soglia della Tabella 1 dell'art. 4.

- il piano triennale di fabbisogno di personale del Comune di Chiuro per il triennio 2024-2026 prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024

A seguito della cessazione di una unità di personale in servizio presso l'Area demo-anagrafica è programmata la copertura del posto mediante progressione verticale "procedura transitoria" di cui all'art. 13, commi 6 e 8, del CCNL funzioni locali del 16.11.2022, a valere sulle risorse contrattuali aggiuntive di cui al comma 612, dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, nella misura massima dello 0,55% del monte salari 2018.

E', inoltre, programmata l'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato per la sostituzione di personale cessato dal servizio presso l'Area tecnico-manutentiva.

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025

Non è al momento prevista nessuna assunzione

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026

Non è al momento prevista nessuna assunzione

e le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE:

Tenuto conto della cessazione di una unità di personale presso l'area demo-anagrafica, nelle more di espletamento delle procedure di reclutamento, è previsto il ricorso all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno, di una unità di personale da inquadrare nell'Area degli istruttori.

Per l'assunzione l'ente si riserva la facoltà di procedere mediante procedura concorsuale, oppure scorrimento di graduatorie vigenti presso altri Comuni o Enti Pubblici della Regione Lombardia, secondo le nuove regole di Legge, oppure stipula di convenzione ex art. 30 TUEL con altro comune e/o scavalco.

Per il triennio 2024-2026, in base alle esigenze relative al buon funzionamento dell'Ente si valuterà, di volta in volta, la necessità di stipulare contratti di lavoro flessibile al fine di potenziare la collaborazione territoriale e lo scambio di competenze, oppure per la sostituzione di personale assente, cessato o di prossima cessazione, nonché per esigenze straordinarie ed urgenti all'espletamento dei servizi istituzionali.

Nella programmazione del fabbisogno di personale:

✓ viene attestato che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

✓ viene attestato il rispetto di tutte le condizioni ed i presupposti per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

- ✓ viene rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 ed il vincolo del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- ✓ non risulta essere mai stato in dissesto finanziario od in condizioni di deficitarietà strutturale.
- ✓ viene rispettato il limite di cui rispetto all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, per l'assunzione di personale a tempo determinato (ovvero spesa sostenuta nel 2009);
- ✓ il Comune di Chiuro risulta un ente "virtuoso" in quanto il rapporto spesa di personale/entrate correnti come definite dalla normativa **E' INFERIORE** al valore di soglia di cui all'art 4 del DM 17.03.2020;
- ✓ il documento di programmazione rispetta tutte le condizioni descritte all'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 ed è improntato al principio di riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ✓ la programmazione rispetta il limite delle capacità assunzionali ai sensi dell'art. 33 del DL n. 34/2019 e del Decreto 17.03.2020;

VISTO

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Economica finanziaria e amministrativa, ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, emesso in data 28 Febbraio 2024

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Per quanto di propria competenza esprime **parere favorevole** all'approvazione della sottosezione 3.3 del P.I.A.O. 2024/2026 contenente la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026.

Chiuro, 29 Febbraio 2024

Il revisore unico
Dott. Anastasia Mario

